

Il Direttore:

Prof. Giancarlo Troncone

DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA

CAPITOLATO TECNICO

- 1) NOLEGGIO DI N. 1 ANALIZZATORE DI EMOGLOBINA GLICATA E FORNITURA REAGENTI EMOGLOBINA GLICATA PER IL LABORATORIO DI BIOCIMICA CLINICA DEL DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II UBICATO AL PIANO 3 DELL'EDIFICIO N. 12, VIA PANSINI N. 5 – 80131 NAPOLI
- 2) NOLEGGIO DI N. 1 ANALIZZATORE DI URINE E FORNITURA STRISCE REATTIVE PER IL LABORATORIO DI BIOCIMICA CLINICA DEL DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II UBICATO AL PIANO 3 DELL'EDIFICIO N. 12, VIA PANSINI N. 5 – 80131 NAPOLI
- 3) NOLEGGIO ANALIZZATORE BIOMARKERS E FORNITURA DEI RELATIVI REAGENTI PER IL LABORATORIO DI MEDICINA DEL LAVORO DEL DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II UBICATO AL PIANO 3 DELL'EDIFICIO N. 13, VIA PANSINI N. 5 – 80131 NAPOLI

INDICE

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

ART. 2 - DISCIPLINA DELL'APPALTO

ART. 3 - DURATA DEL SERVIZIO

ART. 4 - TEMPI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

ART. 5 - VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

ART. 6 - CORRISPETTIVO DELLA FORNITURA

ART. 7 - PENALI

ART. 8 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ART. 9 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

ART. 10 - RISOLUZIONE

ART. 11 - RECESSO

ART. 12 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEI CREDITI

ART. 13 - ELEZIONE DI DOMICILIO

ART. 14 - FORO COMPETENTE


ART. 15 - SPESE CONTRATTUALI

ART. 1

OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha ad oggetto la fornitura dei seguenti servizi, o di parte dei seguenti servizi:

- 1) noleggio di n. 1 analizzatore di emoglobina glicata e fornitura reagenti emoglobina glicata per il laboratorio di Biochimica Clinica ubicato al piano 3 dell'edificio n. 12, via Pansini n. 5 – 80131 Napoli;
- 2) noleggio di n. 1 analizzatore di urine e fornitura strisce reattive per il laboratorio di Biochimica Clinica ubicato al piano 3 dell'edificio n. 12, via Pansini n. 5 – 80131 Napoli;



Il Direttore:

Prof. Giancarlo Troncone

noleggio analizzatore biomarkers e fornitura dei relativi reagenti per il laboratorio di Medicina del Lavoro ubicato al piano 3 dell'edificio n. 13, via Pansini n. 5 – 80131 Napoli;
le cui caratteristiche tecniche sono dettagliatamente riportate nel documento denominato “**Elaborato fornitura**” nel quale sono indicati il quantitativo presunto annuo e la tipologia.

La consegna degli analizzatori e dei relativi materiali di consumo oggetto del presente Capitolato dovrà essere effettuata presso il Laboratorio di Medicina del Lavoro ed il Laboratorio di Biochimica Clinica del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, ubicati rispettivamente al piano 3 dell'Edificio n. 13 ed al piano 3 dell'Edificio n. 12 dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, via S. Pansini n. 5 – Napoli.

Nel testo del presente capitolato valgono le seguenti definizioni:

Dipartimento– Dipartimento di Sanità Pubblica

Unità – Laboratorio di Medicina del Lavoro e Laboratorio di Biochimica Clinica

Ditta: si intende la Ditta risultata aggiudicataria della fornitura.

L' Appalto è a misura

Gli analizzatori e i relativi materiali di consumo da fornire saranno indicati di volta in volta dal Committente e la loro spedizione sarà a cura del Committente.

Non sono ammesse, pena l'esclusione automatica, offerte pari o in aumento.

ART. 2

DISCIPLINA DELL'APPALTO

Il presente appalto è regolato:

- dalle disposizioni del presente Capitolato Tecnico;
- dal Codice dei Contratti Pubblici, emanato con D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- dalle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136;
- dalle disposizioni del vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
- dal vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza di Ateneo;
- dal D.P.R. 16 aprile 2013, n.62 recante il “Codice di comportamento nazionale dei pubblici dipendenti”;
- dal vigente Codice di comportamento di Ateneo;
- delle disposizioni contenute nel Protocollo di Legalità della Prefettura di Napoli, al quale l'Università ha aderito in data 29.12.2009;
- dall'art. 19, commi 4 e 5, del Regolamento di attuazione della Legge Regionale n.3 del 27 febbraio 2007 recante “Disciplina dei lavori pubblici dei servizi e delle forniture in Campania”;
- da ogni altra disposizione vigente - anche in tema di assicurazioni sociali e contratti collettivi di lavoro - applicabile alla fornitura in oggetto.

ART 3

DURATA DEL SERVIZIO

Il noleggio e la fornitura dovranno essere effettuati nell'arco di 12 mesi e, in attesa di un nuovo contratto, la Ditta sarà tenuta a fornire il servizio alle stesse condizioni già pattuite per un ulteriore periodo di sei mesi.



Il Direttore:

Prof. Giancarlo Troncone

ART.4

TEMPI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Gli analizzatori ed i relativi materiali di consumo oggetto della presente fornitura dovranno essere consegnati in conformità agli ordinativi formali (**buono d'ordine**), con precisione e tempestività assolute.

Il Dipartimento comunicherà di volta in volta, prima della consegna del materiale di consumo, tipo e quantità di materiale che intende acquistare.

Non si accettano condizioni di fornitura che prevedano un minimo fatturabile.

Pertanto, la Ditta è tenuta a consegnare i materiali di consumo, qualunque sia l'importo degli ordini e con i tempi stabiliti nell'art. 3, a pena di decadenza dall'aggiudicazione e fatta salva ogni azione a tutela degli eventuali danni subiti.

La consegna, in ogni caso, è comprensiva dei materiali necessari all'imballaggio e trasporto senza oneri aggiuntivi per il Dipartimento. In caso di ritardi nelle consegne che comportino almeno tre contestazioni formali, il Dipartimento si riserva la facoltà di risolvere il contratto *ipso facto et jure*, con il conseguente incameramento dell'eventuale deposito cauzionale.

Si specifica che la fornitura del materiale di consumo sarà ordinata in modo frazionato durante il periodo di fornitura e dovrà comunque esserne garantita la continuità.

Costituiscono motivi dello spostamento dei termini di consegna quelli connessi a causa di forza maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione.

In caso di temporanea impossibilità di effettuare la fornitura richiesta, aggiudicata per cause di forza maggiore, la Ditta dovrà comunicare tempestivamente a mezzo PEC: dip.sanitapubblica@pec.unina.it tale impossibilità indicandone:

- numero d'ordine emesso dal Dipartimento;
- descrizione del dispositivo o del materiale di consumo;
- periodo previsto di indisponibilità;
- causa dell'indisponibilità.

ART. 5

VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE


Non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, per cui non è necessario redigere il DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza

ART. 6

CORRISPETTIVO DELLA FORNITURA

I prezzi di aggiudicazione sono comprensivi di tutti gli oneri relativi alle prestazioni oggetto del presente capitolato, ivi compresa la spedizione degli analizzatori e dei materiali di consumo ed ogni altra spesa accessoria, con esclusione dell'Iva e prescindono dal quantitativo ordinato.

ART 7



Il Direttore:

Prof. Giancarlo Troncone

PENALI

In caso di ingiustificato ritardo nella consegna dei rapporti di prova da parte della Ditta, sarà applicata una penale commisurata ai giorni di ritardo pari allo 0,1% dell'importo di ogni richiesta di fornitura.

L'Appaltatore dovrà versare l'importo della penale comminata dall'Amministrazione entro il termine indicato nella comunicazione d'irrogazione della stessa. In caso di mancato versamento dell'importo dovuto, l'Amministrazione tratterà l'importo corrispondente all'ammontare della penale dalla prima fattura utile, senza alcuna messa in mora ovvero provvederà ad escutere la garanzia definitiva per il relativo importo, con obbligo del fornitore di procedere alla relativa reintegrazione entro il termine prescritto dall'amministrazione.

ART 8

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Le attività relative alle fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione del presente appalto, come individuate dal vigente quadro normativo, nonché dalle Linee Guida ANAC n. 3 recanti "Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", sono espletate dal Responsabile del Procedimento, nella persona del Dott. Salvatore Pasquino, cat. D4, area amministrativa-gestionale, in servizio presso il Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, che si avvarrà del supporto del Prof. Paolo Montuori, in qualità di Responsabile tecnico-scientifico dei servizi in oggetto.

ART 9

FATTURAZIONE E PAGAMENTI

In materia di fatturazione e pagamenti trova applicazione la disciplina di cui al Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214.

Pertanto, alla luce di tali disposizioni l'aggiudicatario:

- a) dovrà emettere fattura elettronica, indicando il Codice Univoco Ufficio Identificativo riportato in contratto ed il CIG, solo dopo il positivo collaudo dell'analizzatore e/o la corretta fornitura del materiale di consumo;
- b) ricevuta la fattura elettronica emessa dalla società, il Dipartimento provvederà all'espletamento dei consequenziali adempimenti;
- c) il termine di pagamento è pari a 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura, previa verifica del collaudo e della corretta fornitura da parte del Responsabile Tecnico. I pagamenti saranno effettuati esclusivamente mediante accredito in conto corrente bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

I quantitativi di materiale ammessi al pagamento saranno quelli accertati all'atto della consegna dei documenti di trasporto.

Le fatture per la loro liquidabilità devono essere conformi a quanto previsto nel buono d'ordine, le quali in particolare devono:

- a) riportare gli estremi del buono d'ordine;
- b) essere corredate da copia del buono d'ordine e del documento di trasporto;



Il Direttore:

Prof. Giancarlo Troncone

c) riferirsi al solo buono d'ordine per il quale la fornitura è stata richiesta.

Non sono ammesse fatture cumulative per forniture riferentesi a differenti buoni d'ordine.

L'appaltatore intestatario di tali conti dovrà comunicare, con spese a suo carico, gli estremi identificativi di questi ultimi all'Università, nel rispetto di quanto previsto all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e succ. mod., esonerando espressamente l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per i pagamenti eseguiti con la predetta modalità.

I suddetti pagamenti in favore del fornitore saranno effettuati solo a seguito della effettiva disponibilità degli accrediti da parte dell'Ente finanziatore e quindi saranno subordinati ai suddetti accrediti. Pertanto, ai fini del calcolo del tempo per la decorrenza di eventuali interessi per ritardato pagamento, dovuto a temporaneo esaurimento della provvista finanziaria di cui sopra, non si terrà conto dei giorni intercorrenti tra la data di richiesta all'Ente erogatore del finanziamento e la ricezione del relativo accreditamento.

In caso di contestazione sulle forniture e/o sulle relative fatture, la decorrenza del termine di pagamento resta sospesa fino alla definitiva eliminazione delle cause ostative derivanti da fatti imputabili esclusivamente alla Ditta.

ART. 10

RISOLUZIONE

Fatte salve le cause di risoluzione previste dal quadro normativo vigente, ivi compreso dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto ex art 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi:

- a) reiterati inadempimenti che comportino applicazioni di penali in misura superiore alle percentuali richiamate nell'art. 12 del presente capitolato;
 - b) violazione del divieto di cessione del contratto;
 - c) reiterata e grave violazione degli obblighi previsti dal presente capitolato in capo al fornitore;
 - e) in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie;
 - f) annullamento dell'aggiudicazione a seguito di provvedimento giudiziale;
 - g) violazione degli obblighi derivanti dai Codici di Comportamento Nazionale e di Ateneo;
 - h) inosservanza delle disposizioni di cui al Protocollo di legalità;
 - i) nell'ipotesi in cui sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone, a carico dell'impresa affidataria, l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. lgs. 50/2016;
 - l) per manifesta incapacità, cattivo andamento ed inefficienze gravi nell'esecuzione della fornitura;
- Inoltre, il Committente potrà procedere alla risoluzione del contratto ex art.1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi:
- mancata e/o ritardata consegna e installazione oltre i termini previsti dall'art.4 del presente contratto;
 - violazione delle norme sulla garanzia sulle attrezzature;
 - mancata accettazione della fornitura al collaudo.



Il Direttore:

Prof. Giancarlo Troncone

In tutte le ipotesi predette l'Università procederà ad incamerare l'intero importo della garanzia definitiva, a titolo di risarcimento forfettario dei danni, fatta salva la facoltà di procedere nei confronti dell'affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'Università e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

**ART. 11
RECESSO**

Trova applicazione l'art. 109 del D. Lgs. 50/2016.

**ART. 12
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEI CREDITI**

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. È ammessa la cessione dei crediti alle condizioni di cui all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016.

**ART. 13
ELEZIONE DI DOMICILIO**

L'appaltatore si impegna a comunicare il proprio domicilio legale presso il quale l'Amministrazione Universitaria potrà inviare, notificare, comunicare qualsiasi atto giudiziale o stragiudiziale relativo al rapporto contrattuale in corso, con espresso esonero dell'Amministrazione Universitaria da ogni addebito in ordine ad eventuali mancati recapiti ad esso non imputabile.

**ART. 14
FORO COMPETENTE**

Foro competente, per eventuali controversie, è in via esclusiva, quello di Napoli, nel cui comune vi è la sede legale dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. La legge applicabile in caso di eventuali controversie è la legge italiana.

**ART. 15
SPESE CONTRATTUALI**

Le spese di bollo e registrazione fiscale e tutte le altre inerenti al contratto cedono a carico dell'Appaltatore.